

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Settore Penale
RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(Maggio 2026)

Rel. n. 46/2026

Roma, 9 giugno 2026

Sommario

PARTE I. DIRITTO PENALE 2

I.1 Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.: illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 2

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE 5

II.1 Inammissibilità impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto, pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione: non fondatezza delle q.l.c. dell'art. 87-*bis*, commi 7, lett. c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziaria), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU 5

II.2 Potere del giudice dell'esecuzione di sostituire la pena detentiva a seguito della riduzione di pena prevista dagli artt. 442, comma 2-*bis*, e 676, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.: non fondatezza delle q.l.c. sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU 12

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE 15

III.1 Sospensione dell'esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all'art. 609-*quater*, sesto comma, cod. pen.: illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure provative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater* cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-*quater* cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 15

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: IMMIGRAZIONE..... 19

IV.1 Diritto al silenzio nell'udienza di convalida della misura del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale: non fondatezza delle q.l.c. degli artt. 6, comma 5, d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e 14, comma 4, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost. 19

PARTE I. DIRITTO PENALE

I.1 Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.: illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

I.1.1 Con la **sentenza n. 72 del 2026, depositata il 12 maggio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

I.1.2 **Il giudice a quo (Tribunale di Ragusa in composizione monocratica)** ha premesso di dover giudicare un'imputata del delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen., che si era introdotta con inganno nell'abitazione di due coniugi e aveva sottratto la somma di € 3.500,00 in contanti. Prima del giudizio l'imputata aveva ammesso le proprie responsabilità e corrisposto alle persone offese l'importo sottratto.

Secondo il remittente, l'imputata era meritevole, oltre che delle attenuanti generiche, anche della circostanza di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen. in ragione dell'integrale risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio. Nel caso in esame, tuttavia, era contestata anche la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., che il tribunale riteneva applicabile in concreto, in considerazione delle molteplici condanne riportate dall'imputata, anche per reati della medesima indole.

A fronte del concorso tra tale aggravante e l'attenuante della riparazione integrale del danno, il giudice ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui vieta, nel giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata, la prevalenza delle circostanze attenuanti.

Secondo il giudice *a quo*, tale divieto sarebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto impedirebbe di applicare, nel caso concreto, un trattamento sanzionatorio proporzionato rispetto all'offensività del fatto, comportando «un'abnorme enfaticizzazione della recidiva».

Il Tribunale di Ragusa ha inoltre evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza 141 del 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva la prevalenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno sulla recidiva reiterata. A seguito di tale intervento, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., poiché imporrebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro per i quali trova applicazione l'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, numero 4, cod. pen., e coloro per i quali opera la diminuzione della riparazione integrale del danno ex art. 62, numero 6, cod. pen. Rispetto ai primi, infatti, l'attenuante può prevalere sulla recidiva reiterata, mentre il divieto di prevalenza è ancora operativo nel caso in cui sia riconosciuta la diminuzione della riparazione integrale del danno ex art. 62, numero 6, cod. pen.

I.1.3 Nel giudizio di costituzionalità **è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato**, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità delle questioni sul rilievo che, essendosi limitata l'imputata a restituire la refurtiva alle persone offese dal reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 6), cod. pen., in base alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, non era configurabile. Infatti, la Corte di cassazione subordina il riconoscimento dell'attenuante in esame ad un risarcimento integrale ed effettivo.

I.1.4 La Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, osservando che «se è innegabile che l'attenuante prevista dall'art. 62, numero 6), cod. pen. trova applicazione solo qualora, prima del giudizio penale, sia stato integralmente riparato il danno, il che presuppone l'adempimento tanto dell'obbligazione restitutoria, ove possibile, quanto di quella risarcitoria riferita a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nondimeno compete al giudice accertare, in concreto, la possibilità della riparazione e la sussistenza nell'*an* e nel *quantum* dei danni cagionati dal reato». Ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice «conserva sempre un margine di discrezionalità nel valutare la congruità delle condotte risarcitorie o riparatorie» e ha rilevato che, nel caso in esame, il rimettente aveva implicitamente escluso che, all'esito della restituzione, residuassero ulteriori voci di danno causate dal reato.

I.1.5 **La Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., dichiarando assorbita quella sollevata in**

riferimento all'art. 3 Cost. e inammissibile quella proposta con riguardo all'art. 111 Cost.

La Consulta ha in primo luogo evidenziato che l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della l. 5 dicembre 2005 n. 251, introduce una deroga al normale bilanciamento delle circostanze eterogenee previsto nei primi tre commi della disposizione.

Tale deroga è stata riconosciuta ammissibile dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento al recidivo, ossia per «un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale (sentenza n. 249 del 2010)» (sentenza n. 151 del 2025, che richiama, a sua volta, le sentenze n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012). Tuttavia, la Corte ha sempre ribadito che la possibilità di prevedere deroghe al bilanciamento non può «giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (da ultimo, sentenze n. 151 e n. 117 del 2025, n. 94 del 2023, che si richiamano sempre alla sentenza n. 251 del 2012).

Nelle numerose sentenze della Corte che si sono occupate di verificare la tenuta costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. l'attenzione si è focalizzata sul ruolo che le varie tipologie di attenuanti rivestono a garanzia del principio di proporzionalità, di finalità rieducativa e di individualizzazione della pena.

Il divieto di prevalenza è stato ritenuto non conforme a tali principi nel caso in cui le attenuanti rispondano ad una delle tre seguenti esigenze:

- «mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la pena (sentenze n. 188 e n. 141 del 2023) e il disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva (sentenze n. 151 del 2025, n. 117 del 2025, n. 188, n. 141 e n. 94 del 2023, n. 143 del 2021, n. 205 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012)»;
- mantenere il medesimo equilibrio rispetto al «grado di rimproverabilità soggettiva» della condotta (sentenze n. 151 del 2025, n. 94 del 2023, n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020);
- tenere adeguatamente conto dell'incidenza sulla pena della collaborazione del reo *post delictum*, quale «strumento per minare i [...] fenomeni criminosi» (sentenza n. 56 del 2025) e per creare un «distacco dell'autore del reato dall'ambiente criminale» (sentenze n. 201 e n. 94 del 2023, n. 74 del 2016).

Nelle sue precedenti sentenze, poi, la Consulta ha sottolineato come il divieto di prevalenza di cui al quarto comma dell'art. 69 cod. pen. impedisca di fatto di valorizzare la specifica circostanza attenuante e indirizzi la pena verso «un'abnorme enfaticizzazione della recidiva reiterata», a scapito dei principi di proporzionalità, di individualizzazione e di finalità rieducativa della pena.

Proprio perché la funzione dell'attenuante è decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità del divieto di prevalenza sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., la Consulta ha analizzato la natura della circostanza prevista dall'art. 62, numero 6), cod. pen.

A tal riguardo, ha rilevato che tale attenuante «mira a favorire e a incoraggiare un comportamento del reo volto a rimuovere, prima del giudizio penale, tutti gli effetti pregiudizievoli del reato suscettibili di riparazione sul piano civilistico». Ha, poi, affermato che essa ha «un carattere essenzialmente oggettivo», ma «presuppone, in ogni caso, un'attività da parte dell'autore del reato che, anche in caso dell'adempimento da parte del terzo civilmente responsabile, è tenuto comunque ad attivarsi nei confronti di quest'ultimo». La *ratio* dell'attenuante risiede, infatti, in una «condotta collaborativa dell'autore del reato» che, mediante una tempestiva riparazione del danno, rende *ex post* meno grave la lesione dell'ordinamento giuridico provocata dall'illecito. Inoltre, è possibile inferire dall'avvenuto risarcimento ad opera del reo anche indici di un suo ravvedimento e di una sua minore pericolosità sociale.

Così individuata la funzione dell'attenuante, la Corte costituzionale ha ritenuto che «vi sono plurime ragioni per ritenere lesivo del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena il divieto previsto, rispetto ad essa, dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.».

È evidente, infatti, che la riparazione integrale del danno determina, sia pure *a posteriori*, una riduzione dell'oggettiva offensività, che il divieto di prevalenza impedisce di valorizzare anche quando essa abbia significativamente attenuato il *vulnus* cagionato dal reato. In tal modo, si attribuisce un «ruolo sproporzionato ed eccessivo alla recidiva reiterata, in un sistema che non è orientato alla colpa d'autore, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale».

Per la Corte, poi, il divieto previsto nell'art. 69, quarto comma, cod. pen. incide anche sulla finalità rieducativa, poiché ostacola il riconoscimento di comportamenti riparatori, scoraggia condotte collaborative del reo e indebolisce significativamente il favor legislativo verso la riparazione. Secondo la Consulta, non può escludersi a priori che il giudice ritenga, in concreto, prevalente rispetto alla recidiva reiterata la condotta collaborativa tenuta dopo il reato, quale indice di ravvedimento e di minore pericolosità sociale. Ne consegue che «escludere aprioristicamente un giudizio in concreto di prevalenza di tale attenuante rispetto alla recidiva reiterata, lede, dunque, sotto molteplici angolazioni, il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa, che deve ispirarsi a istanze di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale».

PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE

II.1 Inammissibilità impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto, pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione: non fondatezza delle q.l.c. dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la

celere definizione dei procedimenti giudiziaria), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU

II.1.1 Con la **sentenza n. 77 del 2026, depositata il 14 maggio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 87-*bis*, comma 7, lett. c), e 8, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La disposizione oggetto della questione di costituzionalità è stata introdotta dall'art. 5-*quinqüies* del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Essa, nel consentire l'inoltro dell'atto di impugnazione via PEC, prescrive che quest'ultimo è inammissibile quando «è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» (comma 7, lettera c), e dispone altresì che, in tal caso, «il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato» (comma 8).

II.1.2 **Il giudice a quo (la Prima Sezione penale della Corte di cassazione)**, nelle due ordinanze di identico contenuto con cui ha sollevato di ufficio le questioni di legittimità costituzionale, ha rappresentato di essere chiamato a decidere sui ricorsi per cassazione proposti avverso due provvedimenti di magistrati di sorveglianza di Bologna, che avevano dichiarato inammissibili i reclami presentati da due ricorrenti nei confronti di propri precedenti provvedimenti, in quanto presentati a indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) riferibili al Tribunale di sorveglianza di Bologna, giudice *ad quem*, anziché all'ufficio di Sorveglianza che aveva emesso il provvedimento reclamato. Nei due casi oggetto dei procedimenti *a quibus*, peraltro, la cancelleria del tribunale di sorveglianza aveva trasmesso i reclami, in forma cartacea, all'Ufficio di sorveglianza competente alla ricezione dell'impugnazione prima della scadenza del termine previsto per proporla. I due istanti, nel ricorso presentato alla Suprema Corte, avevano contestato la dichiarazione di inammissibilità dei rispettivi reclami, assumendo che tale sanzione processuale sarebbe applicabile solo in caso di invio dell'impugnazione a un indirizzo non compreso nell'elenco fornito dal Direttore generale per i sistemi automatizzati (DGSIA). Nel loro caso, invece, l'indirizzo utilizzato era incluso in tale elenco e sarebbe riferibile al tribunale di sorveglianza, avente la medesima sede dell'ufficio di sorveglianza che aveva emesso i provvedimenti reclamati.

La Corte di cassazione ha premesso che la soluzione adottata dai magistrati di sorveglianza era corretta, poiché i reclami avrebbero dovuto essere inviati all'indirizzo PEC del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, essendo il magistrato di sorveglianza «un organo del tutto diverso dal tribunale di sorveglianza, e autonomo rispetto a questo». Né rilevava la circostanza che i reclami fossero di fatto pervenuti presso l'ufficio del magistrato di sorveglianza entro il termine per proporre impugnazione, essendo stati trasmessi dal tribunale di sorveglianza al quale erano stati erroneamente inviati.

Inoltre, nel caso in esame non si poteva applicare l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui «l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta» e, se proposta a un giudice incompetente, deve da questi essere trasmessa al giudice competente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, tale disposizione opera solo nei casi di irregolarità «sostanziale» dell'impugnazione, consistente nella proposizione innanzi a un giudice non competente o nell'uso di mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dal codice di rito, e non in presenza di «un vizio solo formale, che non riguarda la sostanza dell'atto ma solo la sua trasmissione».

Infine, secondo la Cassazione, l'art. 87-bis, comma 7, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 non prevederebbe alcun obbligo di trasmissione dell'atto di impugnazione da parte del giudice che deve deciderne il merito (cui sia stato erroneamente inviato), al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e che avrebbe dovuto riceverlo ai sensi dell'art. 87-bis, comma 4, limitandosi a sanzionare con l'inammissibilità «l'errore nell'indicazione dell'indirizzo telematico». Di converso, il comma 8 della disposizione obbligherebbe il giudice che doveva ricevere l'atto di impugnazione a dichiararlo inammissibile, senza che rilevi che egli l'abbia di fatto ricevuto nel termine per impugnare.

Nell'ordinanza di rimessione la Corte ha evidenziato che alcune sentenze, pronunziandosi sull'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176, che aveva previsto la medesima regola formale riprodotta in seguito dalle disposizioni censurate, hanno ritenuto ammissibile l'impugnazione che, benché inviata al giudice incompetente a riceverla, sia stata da questi trasmessa al giudice competente alla ricezione, che l'abbia tempestivamente ricevuta. Tali sentenze, quindi, hanno ritenuto di poter superare il vizio formale in forza dei principi del «*favor impugnationis*» e del «raggiungimento dello scopo dell'atto». Per il giudice *a quo*, tuttavia, tale soluzione giurisprudenziale, elaborata in riferimento al deposito cartaceo dell'impugnazione, non sarebbe estensibile all'invio dell'impugnazione tramite PEC, in quanto il dato letterale delle disposizioni censurate non consentirebbe margini per un'interpretazione alternativa.

Per la Prima Sezione della Corte di cassazione l'art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, ispirato ad un rigido formalismo, si porrebbe in contrasto con il principio del «*favor impugnationis*», quale «declinazione del diritto di difesa», nonché con il principio di ragionevolezza, di cui costituirebbe espressione il principio di raggiungimento dello scopo dell'atto, al quale si ispira la disciplina del codice in materia di impugnazioni. La norma censurata, al contrario, attribuirebbe un'ingiustificata prevalenza delle modalità di invio dell'atto rispetto alla sua correttezza sostanziale, «in una materia attinente all'esercizio dei diritti difensivi, facendo dipendere da un mero errore, anche se di fatto sanato e pertanto privo di effettive conseguenze, la perdita del diritto di ottenere dal giudice dell'impugnazione una pronuncia di merito». Secondo il giudice *a quo*, quindi, ne deriverebbe una lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. Infatti, diversamente da quanto previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen, l'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, a fronte del mero invio a un indirizzo telematico errato, imporrebbe la declaratoria di

inammissibilità dell'impugnazione, senza consentire l'applicazione del principio di conservazione degli atti, nemmeno ove essa sia pervenuta tempestivamente al giudice competente a riceverla.

Ad avviso del rimettente, l'assetto normativo si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che sanzionerebbe in modo irrazionale con l'inammissibilità l'atto d'impugnazione affetto da un vizio meramente formale, mentre l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ossequio del *favor impugnationis*, non prevede l'inammissibilità dell'impugnazione affetta da vizi sostanziali, in quanto proposta a un giudice incompetente o con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge. Tale irragionevolezza sarebbe, secondo la Corte di cassazione, palese nei casi oggetto del giudizio, in cui le impugnazioni dovrebbero essere dichiarate inammissibili, pur essendo pervenute tempestivamente all'ufficio del giudice competente a riceverle, per avvenuta trasmissione da parte dell'ufficio cui erroneamente erano state spedite via PEC.

Infine, per il giudice remittente emergerebbero profili di contrasto anche con le previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pur godendo gli Stati di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina delle impugnazioni processuali, sarebbe infatti precluso, pena la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, disciplinare i requisiti di ammissibilità con un rigore tale da pregiudicare in modo sostanziale il diritto di accesso al giudice. Il rigido formalismo delle disposizioni censurate, infatti, sembrerebbe porre «un limite eccessivo, oltre che ingiustificato, all'esercizio del diritto ad un equo processo».

II.1.3 Nel giudizio di costituzionalità **è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato**, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha eccepito l'inammissibilità delle questioni e la loro infondatezza.

Sotto quest'ultimo aspetto, l'Avvocatura dello Stato ha evidenziato che, con l'introduzione dell'art. 87-*bis*, il legislatore ha voluto contrarre, attraverso l'uso della modalità telematica, i tempi di deposito degli atti presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti abilitati esterni, in modo da consentire uno smistamento dei flussi in ingresso presso le cancellerie più efficace e immediato. La scelta di sanzionare con l'inammissibilità l'inosservanza delle regole sulla presentazione in via telematica dell'impugnazione costituirebbe il risultato di «una corretta ponderazione tra, da un lato, l'esigenza di semplificazione e di accelerazione dell'*iter* processuale e, dall'altro, il diritto di difesa» e non si tradurrebbe in una compressione del diritto all'impugnazione, non comportando né la contrazione dei tempi di proposizione del gravame, né l'esclusività del deposito telematico.

L'Avvocatura ha inoltre osservato che la rimozione della sanzione dell'inammissibilità, prevista dalla disciplina censurata, «comporterebbe uno scrutinio, caso per caso, dell'effettività dell'inoltro dell'atto di gravame presso indirizzi non abilitati, che implicherebbe la rimessione della progressione del processo ad imprevedibili e non disciplinati controlli della cancelleria, che finirebbero inevitabilmente per impattare negativamente tanto sulla semplificazione dell'*iter* processuale, quanto su una rapida fissazione dell'appello».

Neppure sarebbe violato l'art. 3 Cost., atteso che la disciplina dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., assunto dal rimettente a *tertium comparationis*, non sarebbe omogenea, riguardando vizi sostanziali dell'atto di impugnazione. L'invio dell'atto di impugnazione a un indirizzo PEC errato, infatti, potrebbe assimilarsi al deposito dello stesso «nella cancelleria del giudice *ad quem* anziché in quella del giudice *a quo*», sussistendo in entrambi i casi un errore nelle modalità di presentazione dell'atto. In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'impugnazione inammissibile, in base al disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., senza possibilità di sanatoria né di applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Infine, secondo l'Avvocatura, non sussisterebbe alcun contrasto della disciplina censurata con l'art. 6 CEDU, poiché l'obbligo di inviare l'impugnazione a mezzo PEC ai soli indirizzi inclusi nell'elenco predisposto dal DGSIA non limiterebbe ingiustificatamente l'accesso al giudice, ma costituirebbe piuttosto una regolamentazione preventiva, «chiara e prevedibile» delle modalità di accesso al giudice stesso, in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.

II.1.4 La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni non fondate.

La prima osservazione della Consulta è che «il diritto di impugnare un provvedimento di fronte a un giudice è fisiologicamente soggetto a limiti e condizioni funzionali, tra l'altro, ad assicurare certezza ai rapporti giuridici, che si declinano in particolare nella fissazione di termini perentori per la proposizione dell'impugnazione e di particolari modalità per il suo esercizio, anche al fine di garantire tempestività ed efficienza nella gestione del contenzioso da parte del sistema giudiziario». Tali limiti, tuttavia, sulla base della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, non devono comprimere in maniera eccessiva, e pertanto sproporzionata, il diritto dell'interessato a proporre impugnazione.

La Corte costituzionale, nel prosieguo, ha sottolineato che la riforma del 2022 ha inteso dare impulso alla digitalizzazione del processo penale, la cui urgenza si era manifestata con particolare evidenza durante la pandemia. Tale scelta di sistema comporta il «progressivo superamento dei fascicoli cartacei, con conseguente tendenziale azzeramento, a regime, dei tempi connessi alla loro fisica trasmissione da un ufficio all'altro (oltre che dalla cancelleria ai singoli giudici), che rappresentano una causa nient'affatto secondaria dell'eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese».

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 582 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150 del 2022, peraltro, prevede che le sole «parti private» possono presentare personalmente l'impugnazione, anche attraverso incaricati, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In base alla disciplina vigente, dunque, permane la possibilità di depositare una copia cartacea dell'atto del gravame, in alternativa alla presentazione in via telematica.

La Consulta ha quindi evidenziato che l'articolo 87-*bis* del d.lgs. 150 del 2022 non contiene disposizioni innovative rispetto all'assetto vigente nel codice e relativo all'impugnazione presentata in forma cartacea. Infatti, la regola prevista dalla nuova

disposizione, secondo cui l'impugnazione presentata per via telematica deve essere trasmessa alla PEC previamente individuata del giudice che ha emesso il provvedimento, corrisponde di fatto a quella prevista in via generale dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il gravame deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La scelta del legislatore è finalizzata a consentire all'ufficio del giudice competente di attestare senza ritardi l'irrevocabilità della sentenza, ove non impugnata, ovvero, in caso contrario, di trasmettere immediatamente il fascicolo al giudice competente a decidere sull'impugnazione. In tal modo, la cancelleria che ha ricevuto l'atto non deve più attendere la possibile ricezione di atti di impugnazione presentati presso altre cancellerie e inviati a mezzo posta ordinaria, come accadeva nel vigore della precedente disciplina.

Non è neanche innovativa la sanzione dell'inammissibilità collegata all'errata individuazione del giudice. Già prima della regolamentazione della presentazione in via telematica, invero, la giurisprudenza di legittimità riteneva che l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice competente per esaminarne il merito, anziché in quella del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, fosse inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., e che tale inammissibilità non fosse suscettibile di sanatoria.

Al rigore di questa regola era stato, peraltro, apposto un temperamento, in quanto era stata ritenuta ammissibile l'impugnazione presentata nella cancelleria del giudice competente per l'impugnazione nel caso in cui essa fosse stata rimessa, nei termini di legge, alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento oggetto del gravame. Restava comunque a carico dell'interessato il rischio che l'impugnazione, presentata in un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, fosse dichiarata inammissibile per tardività, qualora fosse giunta al destinatario prescritto dopo la scadenza del termine per impugnare.

La Consulta ha poi tratto rilevanti indicazioni dalla pronuncia delle Sezioni unite, n. 6565 dell'11/12/2025, dep. 2026, che hanno ritenuto inammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell'elenco del DGSIA. In tale decisione, la Corte di cassazione ha affermato che tale soluzione è imposta dal dato letterale dell'art. 87-*bis* del d.lgs. 150 del 2022 e risponde agli obiettivi della riforma che sono quelli di accelerare i tempi di deposito degli atti e di garantire uno smaltimento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie. Secondo le Sezioni unite, infatti, «ammettere un'interpretazione estensiva o flessibile del sistema, tale da consentire il deposito presso qualsiasi indirizzo riferibile all'ufficio giudiziario, compresi quelli non istituzionalmente deputati alla ricezione degli atti, finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la *ratio legis* e con il principio di legalità processuale».

Le Sezioni unite hanno peraltro precisato che l'impugnazione resta ammissibile nell'ipotesi in cui il cancelliere addetto all'ufficio l'abbia inoltrata all'indirizzo telematico deputato a riceverla entro il termine di decadenza previsto dalla legge. In tal caso, secondo la Corte di legittimità, rimane preservata la «continuità digitale» dell'*iter* processuale, e il

cancelliere competente resta in grado di effettuare i controlli sulla regolarità dell'atto previsti dalla legge. Tale inoltrato, tuttavia, è facoltativo, in quanto non vi è alcun obbligo da parte della cancelleria che lo ha erroneamente ricevuto di trasmetterlo all'ufficio competente. Il rischio derivante dalla mancata tempestiva trasmissione a quest'ultimo, quindi, incombe esclusivamente sull'interessato ad impugnare. Non può invece ritenersi ammissibile l'impugnazione quando l'atto, inizialmente inviato a un indirizzo PEC errato (in quanto non incluso nel decreto del DGSIA), sia stato poi consegnato in forma cartacea all'ufficio competente entro i termini di legge. La soluzione contraria, hanno osservato le Sezioni unite, introdurrebbe un'indebita commistione tra la disciplina dell'impugnazione telematica e quella dell'impugnazione cartacea. Inoltre, non consentirebbe al destinatario di verificare le caratteristiche tecniche dell'atto, controllo che compete alla cancelleria addetta alla ricezione e implica il rispetto delle specifiche tecniche previste dalla normativa secondaria.

Secondo la Corte costituzionale, la soluzione offerta dalle Sezioni unite è trasferibile anche al diverso caso, oggetto del procedimento *a quo*, in cui l'impugnazione è stata trasmessa all'indirizzo incluso negli elenchi di DGSIA del giudice competente per l'impugnazione e non a quello che ha adottato il provvedimento impugnato. In tale evenienza, l'impugnazione è, in linea di principio, inammissibile in base alle disposizioni censurate.

Alla soluzione opposta si perviene qualora il gravame sia inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l'indirizzo di presentazione, all'indirizzo telematico – anch'esso compreso nell'elenco DGSIA – riferito all'ufficio che ha emesso il provvedimento, sempre che l'inoltrato sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l'impugnazione. In linea con quanto affermato dalle Sezioni unite, è da ritenersi che la cancelleria che ha ricevuto erroneamente l'atto non ha alcun obbligo di provvedere all'inoltrato all'ufficio competente, per cui il rischio della mancata tempestiva trasmissione incombe esclusivamente sull'interessato all'impugnazione.

Il gravame non potrà invece considerarsi ammissibile nell'ipotesi in cui la cancelleria che ha ricevuto per errore l'atto lo consegni in forma cartacea all'ufficio competente, perché questa modalità non consente al destinatario di effettuare gli adempimenti previsti dalla legge.

Secondo la Consulta, tale interpretazione realizza un ragionevole contemperamento tra contrapposti interessi, tutti di rilievo costituzionale e convenzionale.

In primo luogo, deve escludersi che la sanzione processuale dell'inammissibilità in caso di presentazione dell'impugnazione ad un indirizzo telematico erroneo sia non prevedibile. Essa, infatti, è contemplata dalla legge, così il provvedimento del DGSIA che individua gli indirizzi a cui inoltrate l'atto di impugnazione è un atto generale e pubblico, conoscibile da qualsiasi difensore. Inoltre, l'art. 87-*bis* d.lgs. 150 del 2022, come si è visto, riproduce regole già previste nel codice agli artt. 582 e, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, quindi, formalizza un principio ben noto a ogni difensore relativo all'individuazione del giudice competente a ricevere l'impugnazione.

L'interpretazione elaborata, secondo la Corte costituzionale, non sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell'interessato in nome di un irragionevole formalismo. Infatti, essa consente comunque di ritenere sanato il vizio, quando l'atto di impugnazione consegua il proprio effetto in tempo utile.

La sentenza esclude poi che possa ravvisarsi una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, infatti, non costituisce un *tertium comparationis* omogeneo, in quanto essa sancisce la sola irrilevanza della qualificazione attribuita dal ricorrente alla propria impugnazione, la cui ammissibilità resta però subordinata al rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 581 e seguenti del cod. proc. pen., tra cui la stessa regola generale secondo cui l'atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sempre escluso che il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. possa essere utilizzato per eludere le cause di inammissibilità dell'atto di impugnazione previste dall'art. 591 cod. proc. pen., tra cui l'inosservanza dell'art. 582, comma 1.

Infine, la Corte costituzionale ha evidenziato che, se è vero che le conseguenze dell'errore del difensore ricadono su un interessato incolpevole, è altrettanto vero che inconvenienti analoghi possono verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell'adempimento del mandato professionale sono sempre affidati i diritti dell'assistito.

II.2 Potere del giudice dell'esecuzione di sostituire la pena detentiva a seguito della riduzione di pena prevista dagli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen.: non fondatezza delle q.l.c. sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU.

II.2.1 Con la **sentenza n. 87 del 2026, depositata il 21 maggio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrano gli ulteriori presupposti richiesti.

II.2.2 **Il giudice a quo (Tribunale di Nola in funzione di giudice dell'esecuzione)** ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotti dalla riforma della giustizia penale con il d.lgs. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

Il remittente ha premesso di aver ricevuto quale giudice dell'esecuzione un'istanza di riduzione pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. in favore di un imputato

che aveva condannato all'esito del giudizio abbreviato. Contestualmente a tale istanza, la difesa aveva avanzato richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della detenzione domiciliare, evidenziando che, a seguito della riduzione automatica, il trattamento sanzionatorio rientrava nei limiti massimi di pena previsti dall'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Il giudice *a quo* ha evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 208 del 2024, aveva già dichiarato incostituzionali le due menzionate disposizioni, con riferimento al mancato riconoscimento del potere del giudice dell'esecuzione di applicare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, laddove la concessione di tali benefici risulti possibile solo per effetto della riduzione di un sesto della pena inflitta in sede di cognizione.

Secondo il rimettente, sarebbe quindi necessario, mediante una pronuncia additiva, estendere il potere del giudice dell'esecuzione, attribuendogli anche la facoltà di sostituire la pena detentiva con una sanzione sostitutiva, allorché tale soluzione sia divenuta possibile all'esito della riduzione automatica per mancata impugnazione della sentenza di abbreviato.

Tale possibilità, ha sostenuto il tribunale, non sarebbe consentita nell'assetto normativo vigente e difetterebbero i presupposti per fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.

L'esposta lacuna normativa risulterebbe irragionevole in relazione, anzitutto, alla funzione rieducativa della pena. Le sanzioni sostitutive, infatti, sono state concepite dal legislatore come strumento volto a contrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi e la preclusione al giudice dell'esecuzione di applicare le stesse, in presenza dei presupposti di legge, «produce effetti distonici rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, e pertanto irragionevoli e sproporzionati, oltre che discriminatori».

Secondo il rimettente non potrebbe obiettarsi che a tale vuoto normativo ponga rimedio la verosimile sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna con la possibilità di avanzare successivamente istanza di sostituzione al Tribunale di sorveglianza. Infatti, l'attuale assetto finirebbe comunque per privare il condannato di una «concreta e immediata decisione» da parte del giudice dell'esecuzione. Inoltre, esso lo priverebbe della possibilità di ricevere un trattamento connotato da una minore afflittività di pena. La detenzione domiciliare sostitutiva, infatti, è caratterizzata da prescrizioni più flessibili rispetto all'analoga misura alternativa.

Infine, il mancato riconoscimento al giudice dell'esecuzione di procedere alla sostituzione della pena è ritenuto intrinsecamente irragionevole in relazione all'imperativo, costituzionale e convenzionale, della durata ragionevole del processo. Si evidenzia, infatti, che l'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di decidere subito sulla sostituzione della pena andrebbe a contrastare le finalità di deflazione processuale perseguite dal legislatore, in quanto l'interessato dovrebbe rivolgersi al Tribunale di sorveglianza che ha notoriamente tempi dilatati. Tale preclusione, poi, finirebbe per incentivare impugnazioni mirate unicamente a

ottenere, in appello, una riduzione della pena, in modo da consentire al condannato di accedere alla sostituzione della pena detentiva.

II.2.3 La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, affermando che, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente conforme, è già possibile riconoscere al giudice dell'esecuzione il potere di applicare una pena sostitutiva al condannato all'atto di procedere alla riduzione della pena in base all'art. 442, comma 2-*bis* cod. proc. pen.

In particolare, la Consulta ha premesso che il «plesso normativo censurato dal remittente si porrebbe effettivamente in contrasto con i principi costituzionali evocati ove si ritenesse che il giudice dell'esecuzione non abbia il potere, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 676, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., di applicare una pena sostitutiva quando la pena detentiva, rideterminata ai sensi dell'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen. sia ridotta in modo da non superare i limiti di pena che consentono al condannato di accedere alla pena sostitutiva stessa». Tuttavia, ha proseguito la Corte, «una interpretazione costituzionalmente conforme di tale plesso normativo è possibile e doverosa, senza che risulti in questo caso necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizione censurate».

Nel prosieguo la Consulta ha indicato le ragioni che impongono tale interpretazione, focalizzandosi sulla funzione svolta dalle sanzioni alternative alla detenzione nel nuovo sistema penale.

Nella pronuncia, in particolare, si evidenzia che:

- «le pene sostitutive non sono affatto espressive di "generiche istanze indulgenziali" o di immotivata "fuga dalla sanzione" nei confronti degli autori di reato, ma sono autonome sanzioni funzionali ad assicurare il "volto costituzionale" del sistema penale»;
- la riforma delle pene sostitutive realizzata attraverso il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inteso rivitalizzare queste opzioni alternative alla pena carceraria, «nella consapevolezza – da tempo ben chiara alla scienza penalistica – degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata che tendono a ostacolare, anziché a favorire, l'obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato»;
- il ricorso alle sanzioni sostitutive «non trascura la necessaria tutela della società (e delle potenziali vittime future) contro il pericolo di commissione di nuovi reati, ma mira a contemperare questo obiettivo – anch'esso di rilievo costituzionale – con il principio del minimo sacrificio della libertà personale: principio, quest'ultimo, che impone tanto al legislatore, quanto al giudice della cognizione e poi al giudice di volta in volta competente per la fase esecutiva, di contenere le restrizioni del diritto alla libertà personale, definito "inviolabile" dall'art. 13 Cost., nei soli limiti in cui esse risultino effettivamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, parimenti di rilievo costituzionale, tutelati dalle leggi penali».

Per la Consulta, dunque, ove non si riconoscesse al giudice dell'esecuzione il potere di intervento sulla sanzione, sarebbe certamente violato l'art. 3 Cost., in quanto il condannato

si troverebbe in una condizione deteriore rispetto a tutti coloro che beneficiano, prima che la sentenza divenga irrevocabile, di riduzioni connesse alla rinuncia a facoltà difensive.

Inoltre, sarebbe violato l'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che il condannato a una pena detentiva contenuta entro i limiti che ne consentono la sostituzione si vedrebbe irragionevolmente preclusa la possibilità di accedere ad una pena non detentiva. Il condannato, poi, sarebbe privato di uno strumento essenziale per consentire al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria a tutte le peculiarità del reato commesso e alle specifiche caratteristiche del reo.

Infine, sarebbero violati anche gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto la soluzione contraria incentiverebbe impugnazioni finalizzate a ottenere una riduzione di pena sufficiente a consentire l'accesso a una pena sostitutiva, in contrasto con lo scopo deflattivo perseguito dal legislatore e del principio di ragionevole durata del processo.

La Consulta ha quindi evidenziato come la dichiarazione di illegittimità costituzionale sia un rimedio di ultima istanza, adottabile soltanto quando non sia possibile al giudice rimettente procedere a una interpretazione della disposizione censurata che consenta di evitare il conflitto con i principi costituzionali, o comunque quando tale interpretazione non risulti in concreto praticabile.

Nel caso in esame, tale operazione ermeneutica non è preclusa né dal testo delle disposizioni codicistiche, né dall'interpretazione delle stesse offerta dal diritto vivente.

La Consulta, al contrario, ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che una volta che il legislatore abbia conferito al giudice dell'esecuzione «di incidere sulle determinazioni sulla pena adottate in sede di cognizione, tale potere non può non includere, anche in difetto di espressa statuizione da parte del legislatore, quello di adottare tutti i provvedimenti che conseguono alla determinazione della pena, e segnatamente al nuovo *quantum* di pena detentiva, come risultante dall'intervento del giudice dell'esecuzione».

Da ultimo, la sentenza ha anche chiarito le modalità procedurali che il giudice dell'esecuzione dovrà seguire qualora debba decidere sulla rideterminazione di pena a seguito di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in abbreviato e sulla conseguente sostituzione della stessa. Secondo la Consulta il giudice dovrà fissare un'udienza in camera di consiglio per procedere a tale incombenza. A tale udienza saranno applicabili, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive e, in particolare, quelle dettate dall'art. 545-*bis* cod. proc. pen.

PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE

III.1 Sospensione dell'esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenni quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all'art. 609-*quater*, sesto comma, cod. pen:

illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure provative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

III.1.1 Con la **sentenza n. 68 del 2026, depositata il 5 maggio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme dell'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.

III.1.2 **Il giudice a quo (Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione)** ha premesso di essere stato investito dalla Procura della Repubblica della richiesta di sospensione dell'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un giovane, condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità di cui al comma sesto del medesimo articolo. La condotta riconosciuta nella sentenza di condanna, infatti, si era esaurita in «baci e abbracci tra persone legate da uno spontaneo sentimento», a fronte di una differenza di età tra la persona offesa, allora tredicenne, e autore del reato, all'epoca dei fatti ventenne, non particolarmente rilevante.

Il pubblico ministero, all'atto della presentazione dell'incidente di esecuzione, ha chiesto che il giudice promuovesse la questione di costituzionalità, degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. A suo avviso, tali disposizioni imporrebbero irragionevolmente l'emissione dell'ordine di esecuzione in presenza di una condanna irrevocabile per il delitto di atti sessuali con minorenni anche nel caso in cui era stata riconosciuta l'attenuante speciale del fatto di minore gravità.

Il giudice a quo ha concordato con tali rilievi e ha rappresentato le ragioni che ha dubitato della compatibilità del regime esecutivo previsto per questa ipotesi di reato con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

In particolare, il giudice ha osservato che, in base agli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen., pur se accompagnata dal riconoscimento dell'attenuante del fatto di minore gravità, il pubblico ministero ha l'obbligo di eseguire la condanna, procedendo alla traduzione in carcere del condannato. Inoltre, quest'ultimo non potrà avanzare una richiesta di misura alternativa se non decorso un anno dall'inizio dell'esecuzione.

Tale disciplina si differenzia rispetto a quella prevista nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 609-bis, cod. pen. con il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al terzo

comma della medesima disposizione. Infatti, l'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, secondo periodo, della l. 26 luglio 1975, n. 354, prevede che l'esecuzione di tale condanna, ricorrendo i presupposti dell'art. 656, comma 5 cod. proc. pen., sia sospesa e sia quindi consentito l'accesso immediato alla valutazione sulle misure alternative.

Secondo il rimettente, tale diverso regime esecutivo sarebbe privo di ragionevolezza, poiché le due disposizioni presidiano lo stesso bene giuridico e non può escludersi, in concreto, che la condotta di atti sessuali con minorenne, nella forma attenuata, sia meno grave di quella di violenza sessuale, anch'essa nella forma attenuata.

Il giudice *a quo*, sempre con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost, ha inoltre evidenziato che la disparità di trattamento emergerebbe anche in relazione ad altre fattispecie di reato, quali, a titolo esemplificativo, gli artt. 287 cod. pen. (Usurpazione di potere politico o di comando militare), 375, terzo comma, cod. pen. (Frode in processo penale e depistaggio), 579 cod. pen. (Omicidio del consenziente) e 629, terzo comma, cod. pen. (Estorsione), che, pur essendo più o parimenti gravi rispetto al delitto di atti sessuali con minorenne, non prevedono il divieto di sospensione dell'ordine esecutivo.

Quanto alla violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che, in base alla normativa vigente, al condannato per l'art. 609-*quater* cod. pen., anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di minore gravità, è preclusa l'ammissione ai benefici penitenziari prima che sia decorso un anno di esecuzione. Secondo il rimettente, il legislatore può imporre un periodo di carcerazione prima dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice alcuni reati. Tuttavia, conclude il giudice *a quo*, la disciplina vigente appare in contrasto con il «finalismo rieducativo della pena», in quanto presume in maniera rigida ed automatica che il condannato per il delitto atti sessuali con minorenne per il quale sia stata riconosciuta la minore gravità abbia un grado pericolosità contenibile solo con il carcere, per un periodo di almeno un anno.

III.1.3 Nel giudizio di costituzionalità **è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato**, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha eccepito l'inammissibilità delle questioni, in quanto sarebbero state sollevate in modo irrituale, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale non previsto dall'ordinamento, atteso che la sospensione dell'esecuzione spetta al pubblico ministero e non anche al giudice dell'esecuzione a cui lo stesso la richieda.

III.1.4 **La Corte ha ritenuto ammissibili e fondate le questioni di costituzionalità prospettate.**

In relazione all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, ha rappresentato che nel caso sottoposto alla sua attenzione il pubblico ministero aveva ordinato l'esecuzione della pena per poi richiedere al Tribunale di Catanzaro la sospensione, previo promovimento delle questioni di legittimità costituzionale. Ad avviso della Corte, il giudice rimettente è stato adito quale giudice dell'esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. e, dunque, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale normativamente previsto.

Prima di affrontare il merito delle questioni, la Corte ha premesso che esiste nel nostro ordinamento un «tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative». Tale parallelismo è «tendenziale», perché «appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiono prevalenti». In alcune circostanze, infatti, il legislatore può ritenere che, pur restando immediatamente proponibile la domanda di accesso alle misure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva. Secondo la giurisprudenza costituzionale, tuttavia, tali eccezioni al punto di «equilibrio ottimale», rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l'accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione, devono essere sottoposte ad uno scrutinio «particolarmente stretto».

La Consulta ha poi osservato che nel caso in esame le norme che regolano l'esecuzione non si limitano a prevedere che, in ragione del titolo di reato, il condannato inizi immediatamente a espiare la pena, ma stabiliscono anche che egli non possa chiedere l'accesso a misure alternative prima che sia decorso un anno dall'inizio dell'esecuzione. Ne deriva non solo una rottura del parallelismo sopra richiamato, ma anche la preclusione, per un lungo periodo, di una valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che le norme censurate siano intrinsecamente irragionevoli sotto più profili.

In primo luogo, ha evidenziato che la circostanza attenuante del sesto comma dell'art. 609-*quater* cod. pen., che prevede la riduzione della pena per gli atti sessuali con minorenne sino a due terzi, si fonda sulla presa d'atto dell'ampiezza della formulazione della fattispecie base e della conseguente idoneità di essa a ricomprendere molto differenti sul piano criminologico e del relativo disvalore. Proprio in ragione di tale funzione della norma, risulta irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso al punto da dover essere immediatamente avviato all'espiazione in carcere e da non poter accedere alle misure alternative prima del decorso di un anno.

La Corte ha inoltre ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento riservata al condannato per il delitto di cui all'art. 609-*quater* cod. pen. rispetto a quella prevista per il delitto di cui all'art. 609-*bis* cod. pen., quando sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di minore gravità.

In quest'ultima ipotesi, infatti, l'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, secondo periodo, della l. 354 del 1975, esclude espressamente l'applicabilità della previsione che impone l'osservazione scientifica della personalità per almeno un anno prima della possibile concessione dei benefici penitenziari. Ne consegue che, quando la pena concretamente irrogata per il delitto di cui all'art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen. sia pari o inferiore a quattro anni, l'ordine di esecuzione viene sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Tale diverso trattamento, secondo la Consulta, è privo di giustificazione in quanto le due norme proteggono bene giuridici omogenei, prevedono la stessa cornice edittale e si collocano

in rapporto di specialità, in quanto l'art. 609-*quater* cod. pen. trova applicazione fuori dall'ipotesi previste dall'art. 609-*ter* cod. pen.

È inoltre irragionevole che il condannato per il reato di violenza sessuale, che nella fattispecie base presuppone l'uso di violenza o minaccia ovvero l'abuso di autorità, possa beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della valutazione sull'accesso alle misure alternative alla detenzione, quando gli sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, mentre il condannato per atti sessuali con minorenni — fattispecie che presuppone l'assenza di violenza, minaccia o abuso di autorità —, pur quando la condotta sia stata qualificata di minore gravità, non solo subisce l'immediata esecuzione della pena, con ingresso in carcere, ma non può neppure presentare domanda di accesso alle misure alternative prima che sia decorso un anno.

La Corte costituzionale ha poi ritenuto che l'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella formulazione vigente, leda anche la funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.), nella parte in cui preclude l'accesso alle misure alternative nel primo anno di detenzione. Sul punto la sentenza ha precisato che, in generale, il legislatore può prevedere delle eccezioni al parallelismo tra la possibilità di accedere a misure alternative e la sospensione dell'esecuzione, ma le stesse devono essere ragionevoli e finalizzate a dare particolare protezione a beni giuridici. Secondo la Consulta, tuttavia, la disposizione dell'ordinamento penitenziario oggetto dello scrutinio esprime una scelta legislativa manifestamente irragionevole, poiché determina un «sacrificio del tutto inutile» — anche nella prospettiva di un'efficace tutela della collettività — rispetto all'orientamento rieducativo della pena imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost.

PARTE IV. LEGISLAZIONE SPECIALE: IMMIGRAZIONE

IV.1 Diritto al silenzio nell'udienza di convalida della misura del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale: non fondatezza delle q.l.c. degli artt. 6, comma 5, d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e 14, comma 4, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost.

IV.1.1 Con la **sentenza n. 78 del 2026, depositata il 14 maggio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 5, d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), e 14, comma 4, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevedono che venga riconosciuta la facoltà di non rendere dichiarazioni allo straniero richiedente protezione internazionale nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento, né l'obbligo di dargliene preventivo avviso.

IV.1.2 **Il giudice a quo (Corte d'appello di Torino, settima sezione civile, in composizione monocratica)** ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli articoli artt. 6, comma 5, d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e 14, comma 4, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, Cost.

Il rimettente ha premesso di essere stato investito della convalida del trattenimento di un cittadino straniero, disposto dal Questore di Torino sul presupposto della pretestuosità della domanda di protezione internazionale. Nel corso dell'udienza erano state raccolte le dichiarazioni dell'interessato vertenti sulla revoca del permesso di soggiorno per esecuzione di una condanna penale e la successiva domanda di asilo; quanto riferito appariva rilevante per dimostrare la fondatezza delle ragioni del trattenimento.

Secondo il giudice *a quo* il trattenimento integra una limitazione della libertà personale e, quindi, dovrebbe essere garantito allo straniero nel corso della fase di convalida del provvedimento il diritto al silenzio, quale riflesso del principio *nemo tenetur se detegere*. Ad avviso della Corte d'appello, infatti, tale principio «trascende dall'ambito penale strettamente inteso e deve trovare applicazione anche nei casi in cui la limitazione alla libertà personale derivi da una fonte amministrativa». Ne consegue che l'interessato dovrebbe essere avvisato della facoltà di non rispondere e che le dichiarazioni eventualmente rese non potrebbero essere utilizzate contro di lui. Inoltre, l'ordinamento dovrebbe prevedere delle conseguenze procedurali nel caso in cui le dichiarazioni siano raccolte in assenza dei suddetti avvisi.

Secondo il rimettente, quindi, gli artt. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015 e 14, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, che regolamentano la procedura di convalida del trattenimento, violerebbero gli articoli 3 e 24, comma 2, Cost. Sotto il primo profilo, la lesione deriverebbe da un'ingiustificata disparità di trattamento fra l'indagato, cui l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. riconosce il diritto al silenzio, e lo straniero trattenuto, cui invece tale garanzia non è assicurata, nonostante – secondo il rimettente – la sostanziale assimilabilità delle rispettive condizioni, entrambe incidenti sulla libertà personale.

Sotto il secondo profilo, il diritto di difesa risulterebbe vulnerato ogniqualvolta le dichiarazioni rese *contra se* siano suscettibili di incidere, come nel caso del trattenimento dello straniero, sulla libertà personale del dichiarante.

IV.1.3 Nel giudizio di costituzionalità **è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato**, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha eccepito l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, sull'assunto che le dichiarazioni rese dallo straniero innanzi al giudice a quo non erano state rilevanti per la convalida del trattenimento.

IV.1.4 **La Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili, ma non fondate le questioni.** Quanto all'ammissibilità, la Consulta ha osservato che, nel corso dell'udienza di convalida, lo straniero aveva reso dichiarazioni di contenuto eterogeneo, alcune estranee alla verifica della genuinità della domanda di protezione internazionale, altre invece potenzialmente rilevanti a tal fine.

La Corte costituzionale ha in primo luogo chiarito la portata del diritto al silenzio, rilevando che esso si configura, sin dalla sua enunciazione contenuta nell'art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, quale garanzia tipicamente penalistica, riferita alla «*criminal charge*», in funzione della tutela dell'accusato da pressioni confessorie riguardo alla commissione del reato («*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*»). Nello stesso solco si colloca la nota decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha elaborato i cosiddetti *Miranda warnings*, ove il diritto al silenzio è ricondotto al «*privilege against self-incrimination*» (*Miranda v. Arizona*, 384 U.S. 436 [1966]). Tali indicazioni sono state recepite anche nel vigente codice italiano di procedura penale, che quegli avvisi ha «pressoché letteralmente ripresi» (sentenza n. 111 del 2023).

Nel prosieguo la Consulta ha poi individuato il limite interno del diritto al silenzio, coerente con la sua natura penalistica. Il discrimine, secondo la giurisprudenza costituzionale, è da individuarsi «nel carattere punitivo della sanzione cui è esposto il dichiarante e, quindi, nella sua natura – sostanzialmente, se non anche formalmente – penale». Per la Consulta, quindi, gli artt. 3 e 24 Cost. «esigono che il diritto al silenzio, quale declinazione del diritto di difesa in materia penale, sia riconosciuto ogni volta che la sanzione appartenga a tale materia, per sostanza punitiva; mentre non lo esigono laddove il dichiarante non rischi alcuna sanzione, o comunque non una sanzione – nemmeno sostanzialmente – penale».

In coerenza con tali premesse, e seguendo l'indirizzo tracciato dalla Corte di giustizia nella sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19, la Consulta ha evidenziato di aver dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che, in tema di sanzioni amministrative per abusi di mercato, non riconoscevano il diritto al silenzio in favore della persona fisica richiesta di fornire informazioni (sentenza n. 84 del 2021). Di contro, con la sentenza 148 del 2022, la stessa Corte ha escluso la necessità di riconoscere tale diritto con riguardo alle sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a carico dell'acquirente di sostanze stupefacenti, osservando che l'elevato grado di afflittività di tali misure non ne altera, di per sé, la finalità preventiva né consente di attribuire loro una natura punitiva.

Applicando tali coordinate alla questione devoluta, la Consulta ha anzitutto chiarito che il trattenimento per pretestuosità, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, è «una misura cautelare, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità».

Il legislatore ha regolato la procedura di convalida, prevedendo obblighi comunicativi, dei termini perentori e garanzie difensive. Secondo la Corte, pertanto, tale assetto normativo rende evidente che il trattenimento dello straniero appartiene al «novero delle misure restrittive della libertà personale». Come già affermato nella sentenza n. 105 del 2001, infatti, si tratta di una misura che, incidendo sulla libertà personale, non può essere adottata al di fuori delle garanzie di cui all'art. 13 Cost., pur essendo stata tenuta distinta, anche sul piano terminologico, dagli istituti propri del diritto penale. La riconducibilità del trattenimento alla

sfera della libertà personale è stata, inoltre, ribadita dalla sentenza n. 39 del 2025, che vi ha riferito la «garanzia dell'*habeas corpus*».

Tali approdi risultano sostanzialmente coerenti anche con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che «ascrive il trattenimento dello straniero a una privazione della libertà personale, sebbene di natura extrapenale, segnatamente riconducibile alla sfera applicativa dell'art. 5, paragrafo 1, lettera f), CEDU, cioè all'arresto o alla detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione (grande camera, sentenza 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri contro Italia; da ultimo, terza sezione, sentenza 3 febbraio 2026, O.H. e altri contro Serbia, e, in precedenza, quinta sezione, sentenza 23 novembre 2023, A.T. e altri contro Italia)».

La Consulta ha quindi concluso che la «rilevanza *de libertate* non muta, però, la natura giuridica del trattenimento, che non è una sanzione, tantomeno penale, né può essere applicato come tale».

La Corte costituzionale ha poi escluso la sostanziale assimilabilità, prospettata dal rimettente, tra la posizione dell'indagato e quella dello straniero trattenuto. Ha, infatti, evidenziato che le due posizioni soggettive presentano differenze rilevanti sotto una pluralità di profili.

In particolare, la Consulta ha sottolineato che l'imputato è titolare di una peculiare esigenza difensiva, poiché l'autorità procedente gli attribuisce la commissione di un fatto antiggiuridico tipico, i cui elementi costitutivi essa è istituzionalmente chiamata ad accertare. Diversamente, lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è destinatario di un'accusa, non deve difendersi da un illecito e non rischia l'irrogazione di una sanzione; ove chieda la protezione internazionale, egli è piuttosto interessato a ottenere una corretta valutazione della propria vicenda personale e ha, perciò, l'onere di esporre ogni elemento utile non solo ai fini del riconoscimento della protezione, ma anche, prima ancora, per dimostrare la serietà della domanda ed evitare che essa sia qualificata come pretestuosa, con conseguente trattenimento o sua convalida.

La Consulta ha poi individuato ulteriori due profili di differenziazione di particolare rilievo.

Il primo è che «lo straniero richiedente asilo ha una posizione pretensiva, diretta al conseguimento dello *status* protetto, che è ovviamente del tutto estranea all'imputato, la cui posizione è invece solo oppositiva, in quanto tesa al discarico dell'accusa».

Il secondo riguarda la natura dell'interlocuzione con l'autorità pubblica: l'imputato è chiamato a partecipare ad atti di interpello dai quali può derivare quella pressione psicologica cui la garanzia del diritto al silenzio intende porre argine; nell'udienza di convalida del trattenimento, invece, non è previsto un interrogatorio né vengono formulati veri e propri inviti a dichiarare, giacché l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone soltanto che l'interessato sia «sentito», «se comparso».

Secondo la Consulta, quindi, «la comparazione prospettata dal giudice *a quo* si rivela dunque inesatta, in quanto lega lo stesso contrappeso garantistico ad atti tra loro ontologicamente diversi».

La Corte costituzionale ha poi fornito un importante criterio guida volto a contemperare l'assenza del diritto al silenzio nel procedimento di convalida del trattenimento. Ha, infatti, evidenziato che le dichiarazioni rese dall'interessato, proprio perché inserite in un procedimento incidente sulla libertà personale, «devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili».

Da ultimo, la Consulta ha rilevato che la disciplina dell'udienza di convalida del trattenimento contempla comunque una serie di garanzie difensive e che, secondo la giurisprudenza convenzionale, «la tutela del diritto al silenzio non va riguarda in modo atomistico, bensì all'interno di una valutazione globale di equità del processo, il cui cardine resta l'effettività della difesa tecnica (Corte EDU, quinta sezione, sentenza 20 settembre 2022, Merahi e Delahaye contro Francia)».

Il redattore: Mario Formisano

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti